



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art.50 co.1, lett.b) d.lgs.36/2023 mediante RdO-Trattativa diretta nel portale AcquistinretePa a Euro & Promos FM S.p.a del servizio di assistenza in sala-maschere per il Teatro del Parco a Mestre e Teatro Groggia a Venezia a Marzo-Aprile 2024. Approvazione stipula trattativa diretta. Impegno di spesa con spostamento fondi. Bilancio 2024. € 8.805,88=(o.f.i.) CIG:B07C350D11

Proposta di determinazione (PDD) n. 427 del 23/02/2024

Determinazione (DD) n. 365 del 26/02/2024

Fascicolo 2024.X/1/1.63 "Servizio di assistenza in sala - maschere per il Teatro del Parco a Mestre e per il Teatro Groggia a Venezia, da Marzo ad Aprile 2024"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Casarin Michele, in data 23/02/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 26/02/2024.

Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico
Settore Cultura
Servizio Affari generali e Bilancio
Responsabile del procedimento: dott.ssa Miriam Balbo

P.D.D. n. 427 del 23/02/2024
Fascicolo 2024/X.1.1/63

OGGETTO: Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art.50 co.1, lett.b) d.lgs.36/2023 mediante RdO-Trattativa diretta nel portale AcquistinretePa a Euro & Promos FM S.p.a del servizio di assistenza in sala-maschere per il Teatro del Parco a Mestre e Teatro Groggia a Venezia a Marzo-Aprile 2024. Approvazione stipula trattativa diretta. Impegno di spesa con spostamento fondi. Bilancio 2024. **€ 8.805,88=(o.f.i.) CIG:B07C350D11**

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023 sono stati approvati il bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 30/01/2024 sono stati approvati, il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 - documento programmatico che ricomprende, sia la Sottosezione "Performance" che individua, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 150/2009, gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, sia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 80/2021, la Sottosezione "Rischi Corruttivi e Trasparenza" e i relativi allegati - e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;
- con disposizione prot. n. 610939 del 22/12/2023 il Sindaco ha assegnato al sottoscritto l'incarico di Dirigente di Settore Cultura presso l'Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico ai sensi dell'art. 23 del vigente "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

Visti

- il d.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce ai dirigenti l'adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa e la stipulazione dei contratti (art. 107); disciplina l'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa e le modalità di assunzione degli stessi (art. 183 comma 4 e 191); stabilisce che le determinazioni a contrattare devono indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base (art. 192);
- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25/03/2013 che stabilisce le funzioni e i compiti dei dirigenti;
- il d.lgs n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei Contratti pubblici";
- il Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 34 del 15/06/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera del C.C. n. 110 del 20/09/2004;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il d.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto d'accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- l'art. 2, comma 3 del Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e il Codice di comportamento interno, approvato con deliberazione di G.C. n. 78 del 13/04/2023;

Richiamati

- l'art. 26 comma 3 della l. 488/99 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)" e il d.l. 95/2012 convertito con l. 135/2012 che ha esteso l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi alle Convenzioni Consip ovvero al Mercato Elettronico della P.A.;
- l'art. 24 co. 6 della l. 448/2001 in base al quale, per l'acquisto di beni e servizi, i comuni, possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27/12/2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007), modificato dalla legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di Bilancio dello Stato 2019), che stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito MEPA) o delle convenzioni gestite da CONSIP S.p.A., per l'acquisto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ma inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- l'art. 62 co. 1 d.lgs. 36/2023 in base al quale tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- il "Protocollo di legalità" del 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della l. 190 del 06/11/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la l. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso Ai documenti amministrativi";
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: la l. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e la l. 217/2010 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12/11/2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza");
- l'art.1, comma 629 della legge finanziaria 2015 (L.190/2014) che ha apportato modifiche all'art. 17ter del Decreto IVA, introducendo il meccanismo del c.d. split payment;
- il d.lgs. 81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della l. 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;

Atteso che

- il Comune di Venezia è impegnato attivamente nel settore delle attività culturali gestendo direttamente diverse iniziative sul proprio territorio;
- rientra nei programmi dell'Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico del Comune di Venezia mettere a disposizione strutture idonee;

Preso atto che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 19.06.2017 ad oggetto "Attuazione deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.02.2016, assegnazione di beni immobili alle Direzioni e conseguenti modifiche al funzionigramma", si assegna la competenza del Settore Cultura della Direzione

Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni nella direzione, programmazione e gestione del Circuito dei Teatri;

Dato atto che

- il Settore cultura favorisce lo sviluppo e la diffusione della cultura ed è impegnato attivamente nel settore teatrale gestendo direttamente il Teatro del Parco all'interno del Parco Albanese a Mestre, riaperto dopo il restauro a settembre 2020, con una capienza di 266 spettatori, portatore di una propria programmazione e vocazione specifica, e il Teatro Groggia sito in Cannaregio 3150 a Venezia, con una capienza di 99 spettatori, promotore di progetti culturali specifici che coinvolgono la cittadinanza attraverso la realizzazione di rassegne e laboratori rivolti ad un pubblico di bambini e ragazzi, in uno sforzo costante di interazione con il contesto urbano di riferimento;
- l'Amministrazione Comunale intende individuare un operatore economico che possa fornire i servizi di assistenza in sala-maschere per il Teatro del Parco e per il Teatro Groggia da marzo ad aprile 2024;

Rilevato che

- per la realizzazione delle attività di spettacolo e laboratorio programmate a marzo e ad aprile 2024, è necessario provvedere all'affidamento del servizio di assistenza in sala - maschere per il Teatro del Parco – Parco Albanese a Mestre e per il Teatro Groggia a Venezia;
- tale servizio, per le sue specificità e le sue caratteristiche, non è stato accorpato artificialmente né è frazionabile in lotti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023;
- il servizio inoltre non riveste un interesse transfrontaliero di cui all'art. 48 co. 2 del d.lgs. 30/2023;

Verificato che:

- nel sito www.acquistinretepa.it, Portale Elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione, non risultano attive convenzioni Consip S.p.A. rispondenti alle esigenze e alle specifiche tecniche dei servizi richiesti di organizzazione, gestione accoglienza, ospitalità;
- tramite idonea ricerca nella categoria dei prodotti all'interno del Mercato Elettronico della P.A., è stata accertata la possibilità di provvedere all'acquisizione dei servizi richiesti di assistenza in sala - maschere, attraverso il sistema di acquisto on-line con il Mercato Elettronico della P.A. nel bando "Servizi – Categoria: Servizi di organizzazione e gestione integrata degli eventi - Descrizione CPV: Servizi di organizzazione di eventi";
- all'esito di indagine volta a identificare i potenziali affidatari nonché le soluzioni presenti nel mercato idonee a soddisfare le descritte esigenze dell'Amministrazione, è stato individuato l'operatore economico Euro & Promos FM S.p.a (P. IVA 2458660301);
- la predetta ditta è abilitata ad operare sulla piattaforma M.E.P.A. per il bando e la categoria merceologica di riferimento;
- nell'ambito del M.E.P.A. è prevista, tra le procedure di affidamento, anche la "Trattativa Diretta", quale modalità di negoziazione semplificata che consente di trattare direttamente con un unico operatore economico, con conseguente riduzione della tempistica necessaria e in ottemperanza al principio di economicità;

Riscontrato che:

- Euro & Promos FM S.p.a (P.Iva 02458660301) è un'impresa specializzata nella fornitura di servizi culturali, educativi, assistenziali e di accoglienza, erogati sia in settori pubblici che privati, che garantisce qualità, controllo e una verifica costante dei servizi erogati, sviluppando soluzioni personalizzate in ambito civile, industriale, ospedaliero e culturale e che progetta e pianifica le attività atte a raggiungere il risultato concordato costruito su misura del settore in cui si opera, affidandole a figure professionali con una consolidata esperienza che assicura e garantisce un continuo monitoraggio;

- ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 36/2023, l'importo totale stimato dell'appalto ammonta ad € **7.300,00.=(o.f.e.)** per assistenza in sala - maschere, più € 111,14.= (o.f.e.) a carico dell'Amministrazione, quantificati come oneri della sicurezza da interferenza, a seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Stazione appaltante, relativi alle riunioni di cooperazione e coordinamento della durata di un'ora per teatro, tenute dal RSPP in relazione ai rischi interferenziali con aggiornamento delle norme vigenti in materia di sicurezza;
- tale importo è stato definito sulla base di prezzi di mercato per questa tipologia di servizi, desunti anche dalle rilevazioni delle spese medie sostenute a seguito di attività simili (servizi di assistenza in sala – maschere), facendo riferimento ad analoghe esperienze per la stessa tipologia di affidamento;

Rilevato che

- il Settore Cultura ha inviato attraverso il portale AcquistinretePa, la RdO (Richiesta di Offerta) - Trattativa diretta - ID Negoziazione 4083936 in data 21/02/2024 a Euro & Promos FM S.p.a (P.Iva 02458660301), per acquisire il servizio di assistenza in sala - maschere per il Teatro del Parco e per il Teatro Groggia da marzo ad aprile 2024, comprensivo delle seguenti prestazioni: controllo dei titoli di accesso per l'ingresso a teatro del pubblico, assistenza, controllo della sala durante lo svolgimento degli spettacoli, addetto alla gestione delle emergenze, accensione degli impianti di illuminazione e controllo della funzionalità delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza...);
- entro il termine stabilito nel sistema di acquisto on-line nel Mepa, (23/02/2024 ore 12.00) Euro & Promos FM S.p.a (P.Iva 02458660301) ha presentato offerta Id. univoco n. 1168616 del 22/02/2024 per un importo di € **7.106,80.=** (IVA al 22% esclusa) per l'intero lotto, proponendo un importo di spesa più basso rispetto a quanto stabilito nel capitolato (allegato A costituente parte integrante e contestuale del presente atto), per una somma complessiva di € **8.670,29.= (o.f.i.)**, per il servizio descritto;

Constatato che:

- ai sensi dell'art. 50 co. 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice con affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 del Codice, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla Parte I "Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee";
- ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dello stesso art. 119;
- ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del d.lgs. 81/2008, l'obbligo di cooperazione e coordinamento non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del D.M. dell'interno 10/03/1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.p.r. 177/2011, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'all. XI del d.lgs. 81/2008;

Tenuto conto

- del rispetto del principio di risultato e del principio della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023;
- del rispetto delle indicazioni in materia di criteri di selezione, in applicazione alla normativa di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 36/2023, in applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
- della deroga al principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, comma 4, d.lgs. 36/2023 in quanto Euro & Promos FM S.p.a ha eseguito accuratamente il precedente contratto per il Settore Cultura relativo al servizio di assistenza in sala-maschere per il Teatro del Parco a Mestre e Teatro Groggia a Venezia da gennaio a febbraio 2024, affidato con determinazione dirigenziale n. 4 del 05/01/2024;
- del grado, inoltre, di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali (esecuzione con personale qualificato AGE e qualità della prestazione relativa ai teatri, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento: servizi di organizzazione di eventi specifici per le attività teatrali;
- di non richiedere pertanto la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 co.4 d.lgs 36/2023 per l'esecuzione del contratto;
- che è stato acquisito il **CIG: B07C350D11** ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e alla regolarità contributiva (D.P.R. 207/2010);

Considerato:

- congruo e conveniente l'importo dell'offerta economica Id. univoco n. 1168616 del 22/02/2024 presentata da Euro & Promos FM S.p.a per il servizio di assistenza in sala - maschere per i teatri del Parco e Groggia da marzo ad aprile 2024, rispondente a quanto richiesto nel capitolato speciale (allegato A) e all'interesse pubblico che l'A.C. intende soddisfare;
- il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 58 d.lgs 36/2023 in materia di suddivisione in lotti e in materia di divieto di artificioso accorpamento dei lotti;
- che l'operatore economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti ex artt.94 e 95 del Dlgs.36/2023;
- che le verifiche dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 verranno effettuate in caso di successivo sorteggio a campione ai sensi della deliberazione di G.C. n. 170/2023 "Variazione al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026": Nuova misura di prevenzione della corruzione sui controlli a campione ex art. 52, comma 1, d.lgs 36/2023 sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023;
- che il mancato rispetto del Protocollo di legalità rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'art. 1, co. 17, l. 190 del 06/11/2012 e del Codice di comportamento (D.P.R. 62/2013 e Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia approvato con deliberazione di G.C. n. 78/2023) consente alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, come previsto dal PIAO 2024-2026 nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza;
- che il pagamento della spesa sarà liquidato subordinatamente al riscontro della regolare esecuzione del servizio e previa acquisizione di regolare documentazione contabile;

Ritenuto, a fronte di quanto sopra esposto:

- necessario pertanto acquisire tramite portale AcquistinretePa del Consip il servizio di assistenza in sala -

- maschere per il Teatro del Parco – Parco Albanese a Mestre e per il Teatro Groggia a Venezia da marzo ad aprile 2024;
- di affidare direttamente a Euro & Promos FM S.p.a ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 per un importo di € 7.106,80= (o.f.e), più IVA 22%, più € 135,60.= (o.f.i.) a carico dell'Amministrazione, quantificati come oneri della sicurezza da interferenza a seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Stazione appaltante, relativi alla riunione di cooperazione e coordinamento della durata di un'ora per teatro, per una somma complessiva di **€ 8.805,88.=(o.f.i.)**;
 - di approvare la stipula ID Negoziazione n. 4083936 (allegato B costituente parte integrante e contestuale del presente atto) presentata attraverso il sistema di acquisto on-line con il Mercato Elettronico della P.A. nel bando "Servizi – Categoria: Servizi di organizzazione e gestione integrata degli eventi - Descrizione CPV: Servizi di organizzazione di eventi", per regolare i rapporti tra il Comune di Venezia - Settore Cultura e Euro & Promos FM S.p.a;
 - di stipulare il contratto descritto ai sensi dell'art. 18 del d.lgs 36/2023, opportunamente integrato con le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136/2010);
 - di prevedere penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, che non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023;
 - di impegnare a favore dell'operatore Euro & Promos FM S.p.a la somma di **€ 8.805,88.=(o.f.i.)** per l'affidamento del servizio indicato, comprensivo di € 135,60.= (o.f.i.) a carico dell'Amministrazione, quantificati come oneri della sicurezza da interferenza a seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Stazione appaltante, relativi alla riunione di cooperazione e coordinamento della durata di un'ora per teatro;
 - di imputare la spesa complessiva di **€ 8.805,88.=(o.f.i.)** al cap. 21503/99 "Altri servizi" - codice gestionale di V livello 999 "Altri servizi diversi n.a.c." - Bilancio 2024 - così suddiviso:
 - € 6.958,84.= sull'Azione di spesa SECI.GEDI.921 Servizi di sala e biglietteria nel teatro del Parco;
 - € 1.847,04.= sull'Azione di spesa SECI.GEDI.925 Servizi di sala e biglietteria nel teatro Groggia;
 Gli importi delle Azioni di spesa SECI.GEDI.921 Servizi di sala e biglietteria nel teatro del Parco e SECI.GEDI.925 Servizi di sala e biglietteria nel teatro Groggia non avendo sufficiente disponibilità vengono incrementati mediante riduzione dell'importo dell'Azione di spesa SECIGEDI.155 - Affidamento del servizio di assistenza in sala e biglietteria nei teatri Toniolo e Momo;

Visti:

- la nota prot. n. 521135 del 09/11/2016 del dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al d.lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

DETERMINA

1. di procedere ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e affidare contestualmente ai sensi dell'art. 50 co.1, lett.b) d.lgs 36/2023 mediante RdO-Trattativa diretta nel portale AcquistinretePa a Euro & Promos FM S.p.a del servizio di assistenza in sala-maschere per il Teatro del Parco a Mestre e per il Teatro Groggia a Venezia da marzo ad aprile 2024, in base alle motivazioni e secondo le modalità esplicitate in premessa, stabilendo che:

- a) il fine che il contratto intende perseguire è mettere a disposizione il Teatro del Parco e il Teatro Groggia comprensivi del servizio di assistenza in sala - maschere a marzo e ad aprile 2024;
 - b) l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di assistenza in sala - maschere per i Teatri del Parco e Groggia;
 - c) il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 co. 1 del d.lgs 36/2023 con Euro & Promos FM S.p.a (P.Iva 02458660301) mediante sottoscrizione della stipula ID Negoziazione n. 4083936 nel portale AcquistinretePa;
 - d) le clausole contrattuali sono quelle previste dal contratto, dal MEPA e contenute nella richiesta di trattativa diretta con relativo capitolato (allegato A parte integrante e sostanziale della presente determinazione) e nell'offerta della ditta (documento acquisito agli atti), dal d.lgs. 36/2023, dal codice civile, dal d.lgs. 81/2008, e dai regolamenti comunali;
 - e) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023;
2. di affidare direttamente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 a Euro & Promos FM S.p.a (P.Iva 02458660301) il servizio di assistenza in sala - maschere per i Teatri del Parco e Groggia da marzo ad aprile 2024, per un importo di € 7.106,80.= (o.f.e), più € 1.563,48.= IVA 22%, più € 135,60.= (o.f.i.) a carico dell'Amministrazione, quantificati come oneri della sicurezza da interferenza a seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Stazione appaltante, relativi alla riunione di cooperazione e coordinamento della durata di un'ora per teatro, tenuta dal RSPP in relazione ai rischi interferenziali con aggiornamento delle norme vigenti in materia di sicurezza, per un importo complessivo di **€ 8.805,88.=(o.f.i.)**;
 3. di approvare l'offerta Id. univoco n. 1168616 del 22/02/2023 per l'intero lotto presentata attraverso il sistema di acquisto on-line con il Mercato Elettronico della P.A. nel bando "Servizi – Categoria: Servizi di organizzazione e gestione integrata degli eventi - Descrizione CPV: Servizi di organizzazione di eventi", e di procedere alla stipula ID Negoziazione n. 4083936 nel portale AcquistinretePa (allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto) per regolare i rapporti tra il Comune di Venezia - Settore Cultura e Euro & Promos FM S.p.a;
 4. di impegnare a favore di Euro & Promos FM S.p.a. (**CIG:B07C350D11**) l'importo complessivo di **€ 8.805,88=(o.f.i.)** per l'affidamento del servizio descritto;
 5. di imputare la spesa complessiva di **€ 8.805,88.=(o.f.i.)** al cap. 21503/99 "Altri servizi" - codice gestionale di V livello 999 "Altri servizi diversi n.a.c." - Bilancio 2024 - così suddiviso:
 - € 6.958,84.= sull'Azione di spesa SECI.GEDI.921 Servizi di sala e biglietteria nel teatro del Parco;
 - € € 1.847,04.= sull'Azione di spesa SECI.GEDI.925 Servizi di sala e biglietteria nel teatro Groggia;
 Gli importi delle Azioni di spesa SECI.GEDI.921 Servizi di sala e biglietteria nel teatro del Parco e SECI.GEDI.925 Servizi di sala e biglietteria nel teatro Groggia non avendo sufficiente disponibilità vengono incrementati mediante riduzione dell'importo dell'Azione di spesa SECIGEDI.155 - Affidamento del servizio di assistenza in sala e biglietteria nei teatri Toniolo e Momo;
 6. di demandare a successive disposizioni dirigenziali di pagamento le liquidazioni della spesa relativa alla fornitura dei servizi indicati, sulla base della presentazione di regolare documentazione contabile, fatti salvi gli accertamenti DURC;
 7. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in capo al firmatario della determinazione e che non sono presenti segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento (dichiarazione resa con nota PG. n. 93873 del 23/02/2024 agli atti) e al responsabile dell'istruttoria sig.ra Donatella Vianello;
 8. di dare atto che una copia del Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Venezia (D.G. n. 78/2013) di cui al d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165", è stata inviata a Euro & Promos

FM S.p.a in sede di avvio della trattativa e restituita sottoscritta digitalmente per accettazione insieme all'offerta in data 22/02/2024;

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Michele Casarin, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del d.lgs. 36/2023, dirigente del Settore Cultura e che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Miriam Balbo in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e Bilancio;
10. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37, comma 1, lettera b) d.lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1 del d.lgs. 36/2023 in base al quale le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale;
11. di dare atto, con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva, del rispetto di quanto previsto dall'art. 147 bis del d.lgs. 267/00;
12. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267/00.

IL DIRIGENTE - SETTORE CULTURA

Dott. Michele Casarin

ALLEGATI

A. Capitolato tecnico

B. Documento di Stipula ID Negoziazione n. 4083936 nel portale AcquistinretePa

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 427

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10517/2024 del 26/02/2024 - NON ESECUTIVO
"Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e contestuale affidamento diretto
ai sensi de"

"Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e contestuale affidamento diretto
ai sensi dell'art.50 co.1, lett.b) d.lgs.36/2023 mediante RdO-Trattativa diretta nel portale
AcquistinretePa a Euro & Promos FM S.p.a del servizio di assistenza in sala-maschere per
il Teatro del Parco a Mestre e Teatro Groggia a Venezia a Marzo-Aprile 2024.

Approvazione stipula trattativa diretta. Impegno di spesa con spostamento fondi. Bilancio
2024. € 8.805,88=(o.f.i.) CIG:B07C350D11 "
autorizzazione Proposta di determina 427/2024

L'impegno di spesa numero 10517/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	05021.03.021503099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2024	6.958,84
<i>Resp. servizio</i>	CULTURA	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
<i>Fornitore</i>	EURO&PROMOS FM S.P.A. Cod.Fisc. 02458660301 P.Iva 02458660301	
<i>CIG</i>	B07C350D11 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	4299 - SECIGEDI921 - Servizi di sala e biglietteria nel teatro del Parco	
<i>Tipo Finanz.</i>	320 - 077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	6.958,84

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

05021.03.021503099 a competenza 2024 al 26/02/2024

Stanziamiento di bilancio	501.000,00 +
Impegni precedenti	193.166,62 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	307.833,38 =
Ammontare del presente impegno	6.958,84 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	300.874,54 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 26 febbraio 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **10519/2024** del **26/02/2024** - NON ESECUTIVO
"Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e contestuale affidamento diretto
ai"

"Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs. 267/2000 e contestuale affidamento diretto
ai sensi dell'art.50 co.1, lett.b) d.lgs.36/2023 mediante RdO-Trattativa diretta nel portale
AcquistinretePa a Euro & Promos FM S.p.a del servizio di assistenza in sala-maschere per
il Teatro del Parco a Mestre e Teatro Groggia a Venezia a Marzo-Aprile 2024.

Approvazione stipula trattativa diretta. Impegno di spesa con spostamento fondi. Bilancio
2024. € 8.805,88=(o.f.i.) CIG:B07C350D11 "
autorizzazione Proposta di determina 427/2024

L'impegno di spesa numero 10519/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	05021.03.021503099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2024	1.847,04
<i>Resp. servizio</i>	CULTURA	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
<i>Fornitore</i>	EURO&PROMOS FM S.P.A. Cod.Fisc. 02458660301 P.Iva 02458660301	
<i>CIG</i>	B07C350D11 CUP	
<i>Tipo Spesa</i>	4330 - SECIGEDI925 - - Servizi di sala e biglietteria nel teatro Groggia	
<i>Tipo Finanz.</i>	320 - 077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	1.847,04

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

05021.03.021503099 a competenza 2024 al 26/02/2024

Stanziamiento di bilancio	501.000,00 +
Impegni precedenti	200.125,46 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	300.874,54 =
Ammontare del presente impegno	1.847,04 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	299.027,50 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 26 febbraio 2024

CITTA' DI
VENEZIA



**Area Sviluppo, Promozione della città e
Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico
Settore Cultura
Servizio Affari Generali e Bilancio**
piazzetta C. Battisti n. 4 – 30174 Venezia Mestre

**CAPITOLATO SPECIALE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SALA - MASCHERE PER IL TEATRO DEL PARCO – PARCO
ALBANESE A MESTRE E PER IL TEATRO GROGGIA
A VENEZIA DAMARZO AD APRILE 2024**

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023

I N D I C E

- Art. 1** – STAZIONE APPALTANTE
- Art. 2** – OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 3** – IMPORTO
- Art. 4** – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 5** – DURATA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 6** – VERIFICHE
- Art. 7** – PENALI
- Art. 8** – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- Art. 9** - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 10** – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
- Art. 11** – TUTELA DEI DIPENDENTI, SOCI, COLLABORATORI: SICUREZZA E RISCHI
- Art. 12** – TUTELA DEI DIPENDENTI, SOCI, COLLABORATORI: REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
- Art. 13** – DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO. SUBAPPALTO
- Art. 14** – STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
- Art. 15** – RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO
- Art. 16** – PROCEDURE CONCORSUALI
- Art. 17** – NORME REGOLATRICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
- Art. 18** – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
- Art. 19** – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 20** – CODICE DI COMPORTAMENTO
- Art. 21** – PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) – RISCHI
CORRUTTIVI E TRASPARENZA
- Art. 22** - REFERENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il presente documento descrive i contenuti del rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla documentazione del Bando di abilitazione CONSIP dei fornitori di servizi per la partecipazione al mercato elettronico (Me.P.A.).

Art. 1 – Stazione appaltante

Comune di Venezia – San Marco 4136, 30124 Venezia. C.F. 00339370272.

Sito web: www.comune.venezia.it

Area Sviluppo Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico

Settore Cultura - sede piazzetta C. Battisti n. 4 – 30174 Venezia Mestre tel. 041 274 6189

E-mail istituzionale: cultura@comune.venezia.it

Indirizzo PEC: cultura@pec.comune.venezia.it

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto, di cui al presente capitolato, ha per oggetto il servizio di assistenza in sala - maschere per il Teatro del Parco – Parco Albanese a Mestre e per il Teatro Groggia, Cannaregio 3150, a Venezia, da marzo ad aprile 2024.
2. Il servizio, per le sua specificità e le sue caratteristiche, non è stato accorpato artificialmente né è frazionabile in lotti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023; inoltre non riveste un interesse transfrontaliero di cui all'art. 48 co. 2 del d.lgs. 30/2023.
3. I costi del servizio sono specificati nell'allegata scheda di offerta di dettaglio che deve essere compilata in ogni sua parte.
4. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto (art. 120 d.lgs. 36/2023).

Art. 3 – Importo

1. L'importo per il servizio in oggetto di **€ 7.300,00.=** oneri fiscali esclusi ha la sola funzione di indicare il valore massimo del servizio presunto, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dall'offerta aggiudicata, senza alcun minimo garantito e senza che l'aggiudicatario abbia null'altro da pretendere. Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
2. Per l'espletamento del presente appalto, a seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Stazione appaltante, sono attualmente rilevabili rischi interferenti e sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza pari a € 111,14.= (o.f.e.), quantificati come oneri della sicurezza da interferenza a carico della stazione appaltante.

Art. 4 – Descrizione del servizio

Servizio di assistenza in sala - maschere per il Teatro del Parco – Parco Albanese a Mestre e per il Teatro Groggia, Cannaregio 3150, a Venezia, da marzo ad aprile 2024.

Personale di sala/maschere: il personale addetto al pubblico svolge le sue funzioni secondo le direttive del coordinatore/responsabile di sala del teatro che è in stretto contatto con i referenti del datore di lavoro e gli organizzatori delle manifestazioni. Provvede alla verifica e alla messa in funzione e chiusura di tutti i locali del teatro interessati alla presenza del pubblico.

Effettua il servizio di controllo dei titoli di accesso per l'ingresso a teatro del pubblico, assiste il pubblico nell'accesso in sala, controlla la sala durante lo svolgimento degli spettacoli e di qualsiasi altra attività venga proposta in teatro. Fornisce informazioni utili su richiesta del pubblico. Conosce le misure di protezione attiva del teatro e ha precisi compiti previsti dal piano d'emergenza.

Il personale di sala (maschere) è addetto alla gestione delle emergenze.

Il servizio "maschere" nella misura da n. 1 a 3 unità per il teatro del Parco e di n. 1 unità per il Teatrino Groggia, svolge i seguenti compiti:

- all'arrivo accensione degli impianti di illuminazione e controllo della funzionalità delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza;
- accoglienza e controllo affinché entri nel Teatro chi è munito del titolo di ingresso ne abbia diritto per qualsiasi motivo,
- cura della distribuzione degli avvisi e stampe all'interno del Teatro;
- assistenza a utenti e spettatori, all'ingresso, in sala e all'uscita, individuando i soggetti deboli e la loro posizione;

- cura del servizio guardaroba per gli spettatori;
- controllo degli ingressi nei limiti di capienza;
- vigilanza sullo svolgimento ordinato delle manifestazioni secondo le istruzioni ricevute dal personale responsabile del Teatro;
- gestione delle sicurezza, delle emergenze, in qualità di addetti alla sicurezza del teatro. Tutto il personale dovrà essere munito di idoneità tecnica ai sensi della l. 609/1996. Dovrà operare secondo legge, in particolare seguendo il d.lgs. 81/2008 e le leggi di prevenzione incendi e sicurezza;
- interventi di primo soccorso;
- alla conclusione del servizio, verifica delle sale teatro, servizi e quant'altro, con eventuale raccolta e consegna al personale responsabile del Teatro di oggetti smarriti;
- quanto altro necessario per il regolare svolgimento degli spettacoli o laboratori in relazione ai compiti d'istituto.

Deve tenere un comportamento consono alle proprie funzioni; non potrà altresì mai lasciare il posto di lavoro se non a spettacolo o laboratorio finito e quando il Teatro sia rimasto vuoto. Il personale impiegato dovrà costantemente adeguare il proprio comportamento ai principi dell'etica professionale.

TEATRO DEL PARCO

Coordinamento del personale di sala/responsabile di sala (maschere)

N.1 unità con funzioni di coordinamento in occasione di spettacoli con compiti di:

- costante presidio della manifestazione durante l'apertura al pubblico e approntamento del servizio, di intesa con i responsabili del Teatro e delle manifestazioni;
- coordinamento operativo del personale e responsabilità di gestione di sala con appositi briefing nella gestione degli ingressi, dei flussi e deflussi del pubblico;
- coordinamento e gestione della sicurezza, delle emergenze, in qualità di addetto coordinatore alla gestione delle emergenze (responsabile AGE) del teatro (conoscenza e attivazione delle procedure antincendio e di emergenza ivi comprese quelle relative all'attivazione anche manuale dell'impiantistica antincendio presente).

Il personale di sala e il coordinatore/responsabile di Sala devono:

- essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica antincendio a rischio ELEVATO (16 ore) per il coordinatore/responsabile di sala e MEDIO per le altre unità, di cui all'art. 3 della l. 609/1996 come prescritto dall'art. 6 comma 3 del D.M. 10 marzo 1998, trattandosi di luogo di lavoro ove si svolge attività come da elenco dell'allegato X lett. o) e del corso per addetti di primo soccorso, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 02/09/2021 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, co. 3 lett. a), punto 4 e lett. b) del d.lgs. 09 aprile 2008, n. 81";
- svolgere le mansioni relative alla gestione della sicurezza previste dai piani di emergenza del teatro. L'elenco dettagliato delle funzioni e procedure d'intervento di competenza del personale è stabilito dal Piano di sicurezza del teatro e dalle documentazioni prodotte ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il personale impiegato deve essere nel pieno possesso delle capacità psicofisiche necessarie alla gestione efficace sia di situazioni ordinarie sia di circostanze straordinarie (emergenze, pericoli, imprevisti), deve conoscere gli spazi e i documenti relativi alla sicurezza (P.Ev., P.G.E., Procedure Operative Antincendio – di emergenza ed esodo e deve inoltre risultare informato, formato ed addestrato dal suo datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

TEATRO GROGGIA

Il personale di sala deve:

- essere in possesso dell'attestato antincendio a rischio MEDIO, di cui all'art. 3 della l. 609/1996 come prescritto dall'art. 6 comma 3 del D.M. 10 marzo 1998, trattandosi di luogo di lavoro ove si svolge attività come da elenco dell'allegato X lett. o) e del corso per addetti di primo soccorso, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 02/09/2021 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, co. 3 lett. a), punto 4 e lett. b) del d.lgs. 09 aprile 2008, n. 81";
- svolgere le mansioni relative alla gestione della sicurezza previste dai piani di emergenza del teatro. L'elenco dettagliato delle funzioni e procedure d'intervento di competenza del personale è

stabilito dal Piano di sicurezza del teatro e dalle documentazioni prodotte ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il personale impiegato deve essere nel pieno possesso delle capacità psicofisiche necessarie alla gestione efficace sia di situazioni ordinarie sia di circostanze straordinarie (emergenze, pericoli, imprevisti), deve conoscere gli spazi e i documenti relativi alla sicurezza (P.Ev., P.G.E., Procedure Operative Antincendio – di emergenza ed esodo e deve inoltre risultare informato, formato ed addestrato dal suo datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Caratteristiche del Servizio

Teatro del Parco

I servizi di personale di sala e coordinatore/responsabile di sala per apertura al pubblico hanno usualmente una durata di 3 ore e possono impiegare un numero variabile da 1 a 4 unità.

Teatro Groggia

I servizi di personale di sala per apertura al pubblico hanno usualmente una durata di 3 ore e impiegano 1 unità.

Art. 5 – Durata e Modalità di esecuzione del servizio

1. Durata del servizio e validità dell'affidamento: **dal 01 marzo al 30 aprile 2024 (2 mesi)**.
2. A partire dalla data di decorrenza del servizio, l'affidatario deve essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate nel presente capitolato.
3. *Programmazione*: orari di programmazione fissati e comunicati mensilmente dal Settore Cultura, con possibili integrazioni in corso d'opera qualora necessario.
4. L'amministrazione acquisisce la documentazione presentata per i propri fini.

Programmazione presunta da marzo ad aprile 2024

Teatro del Parco	15 aperture al pubblico
	7 laboratorio

Programmazione presunta da marzo ad aprile 2024

Teatrino Groggia	17 aperture al pubblico
	1 laboratorio

Il numero delle prestazioni è una media, pertanto variabile.

Di norma la chiusura al pubblico, per le attività di spettacolo, è di lunedì. Gli orari di servizio dei teatri sono differenziati in fascia antimeridiana, pomeridiana e serale, e occasionalmente fino al mattino per eventi eccezionali compresi i giorni festivi. Gli orari e i servizi sono fissati e comunicati mensilmente dall'Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico – Settore Cultura.

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario l'istruzione preventiva e la formazione del personale ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Il personale è tenuto inoltre a frequentare gli addestramenti periodici dello stesso in materia di gestione della sicurezza, come da normativa vigente, tenuti dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Teatro del Parco, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale e da enti di formazione qualificati e riconosciuti.

Nell'espletamento dell'incarico l'operatore economico aggiudicatario deve garantire:

- la messa a disposizione del personale in possesso delle caratteristiche tecniche richieste nella procedura. Eventuali sostituzioni in corso d'opera devono essere comunicate al Settore Cultura con sufficiente anticipo, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale che l'Amministrazione stessa non giudichi soddisfacente;
- la continuità del servizio e in caso di indisponibilità (per ferie, malattia o assenze in genere) provvedere a prendere misure idonee ed evitare qualsiasi discontinuità nell'efficacia del servizio prestato.

1) Personale di sala (maschere per spettacoli e laboratori) per il Teatro del Parco

Contingente orario ipotizzato complessivo da marzo ad aprile 2024 per il Teatro del Parco
240 ore (maschere)

Da 1 a 3 unità.

2) Coordinamento del personale di sala per il Teatro del Parco

Contingente orario ipotizzato complessivo da marzo ad aprile 2024

60 ore (coordinatore)

Una unità per ciascuno spettacolo.

3) Personale di sala (maschere) per il Teatro Groggia

Contingente orario ipotizzato complessivo da marzo ad aprile 2024

80 ore (maschere)

Una unità per ciascuno spettacolo.

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice:

- deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 comma 8 d.lgs. 81/2008);
- di cui al punto 1) e 2), è tenuto ad indossare una divisa nera o blu scuro.

Abbigliamento e tessera di riconoscimento sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario il quale deve fornire anche l'attrezzatura necessaria al personale per il corretto e migliore espletamento dei relativi servizi: per lo smarcamento dei biglietti dovrà essere dotato di smartphone.

Nei locali è vietato fumare e rimuovere o modificare dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo. Inoltre è vietato introdurre apparecchi a fiamme libere, liquidi infiammabili (es. alcol, benzine, solventi ...) e depositare materiali combustibili.

Tutti i materiali utilizzati per l'espletamento del servizio devono avere caratteristiche rispondenti alle normative vigenti in ambito nazionale e comunitario a garanzia del pieno rispetto e della salvaguardia delle persone e del personale impiegato.

È tassativamente vietato l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali non conformi alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione o che comunque possano risultare pericolosi per l'incolumità delle persone ovvero arrecare danno o deteriorare lo spazio occupato.

1. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, l'affidatario deve trasmettere:

A- l'elenco dei nominativi del personale chiamato ad espletare i servizi per il **Teatro del Parco** corredato da documentazione certificante l'idoneità ai servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione delle condizioni di sicurezza, servizi antincendio con idoneità tecnica a rischio ELEVATO per il coordinatore di cui all'art. 3 della l. 609/1996, come prescritto dall'art. 6 comma 3 del D.M. 10 marzo 1998 e MEDIO per le altre unità e di attestato rilasciato dall'autorità competente per addetti al primo soccorso, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., trattandosi di luogo di lavoro ove si svolge attività come da elenco dell'allegato X e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 02/09/2021;

B- l'elenco dei nominativi del personale chiamato ad espletare i servizi per il **Teatro Groggia**, corredato da documentazione certificante l'idoneità ai servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione delle condizioni di sicurezza, servizi antincendio a rischio MEDIO di cui all'art. 3 della l. 609/1996, come prescritto dall'art. 6 comma 3 del D.M. 10 marzo 1998 e di attestato rilasciato dall'autorità competente per addetti al primo soccorso, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., trattandosi di luogo di lavoro ove si svolge attività come da elenco dell'allegato X e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 02/09/2021;

C- la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ("Tracciabilità dei flussi finanziari") così come modificato dal D.L. 187/2010 contenente gli estremi del conto dedicato alla prestazione in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;

D- la dichiarazione di "Presenza visione documenti sulla sicurezza" dei teatri del Parco e del Teatro Groggia;

E- il nominativo del datore di lavoro e del responsabile aziendale per la sicurezza;

F- il nominativo di una figura responsabile delle relazioni con il Comune per tutte le comunicazioni;

G- l'eventuale atto di raggruppamento temporaneo d'impresa conferente mandato collettivo speciale con rappresentanza.

2. La mancata comunicazione dei nominativi o la presentazione parziale della documentazione prevista entro i termini richiesti comporterà l'esclusione dell'operatore economico.

Art. 6 – Verifiche

1. L'affidamento oggetto del presente appalto non s'intende obbligatorio e quindi efficace per l'Amministrazione Comunale finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi.
2. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'[articolo 50, comma 1, lettere a\) e b\)](#), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche per controllare la corrispondenza alle specifiche del presente Capitolato e nel caso di difformità provvederà a darne comunicazione all'affidatario.

Art. 7 – Penali

1. Qualora durante l'esecuzione del servizio, siano rilevate inadempienze anche parziali delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, il committente si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penalità.
2. Il Committente prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023.
3. Inoltre, qualora durante l'esecuzione del servizio, siano rilevati inadempimenti anche parziali delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, dell'operatore economico aggiudicatario o dei suoi addetti, il committente si riserva la facoltà di procedere all'applicazione delle seguenti penalità:
 - a) mancata presenza nel termine prestabilito: pari all'1% dell'importo totale, oltre al risarcimento di cui alla successiva lettera b);
 - b) nel caso previsto alla precedente lettera a), il committente ha facoltà di provvedere altrove anche per prezzo superiore, con diritto di rivalsa, per il danno subito, nei confronti dell'operatore inadempiente, applicando, inoltre, una penale del 5% sull'importo totale;
 - c) abbandono temporaneo del servizio senza autorizzazione € 100;
 - d) sostituzione del personale con operatori sprovvisti dei requisiti richiesti: € 500.
4. Nei casi di mancato rispetto, da parte del soggetto affidatario, di uno qualunque degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di € 100,00 (cento), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, per le fattispecie più gravi, alla risoluzione del contratto. In ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere ai sensi dell'art. 1382 c.c. il risarcimento di danni ulteriori.
5. L'applicazione delle penali è trattenuta sull'ammontare della fattura ammessa al pagamento autorizzando l'Amministrazione a non corrispondere in tutto o in parte il corrispettivo aggiudicato, salvo il risarcimento di maggiori danni.
6. Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, l'Ente renderà tempestivamente informato l'affidatario con lettera raccomandata a/r, concedendo un termine minimo di dieci giorni dalla data di ricevimento per la presentazione di spiegazioni ed eventuali giustificazioni.

Art. 8 – Modalità di fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo dei servizi effettivamente prestato sarà liquidato dal Settore Cultura, con cadenza mensile a consuntivo, su presentazione di regolari fatture, separatamente per il teatro

del Parco e teatro Groggia per il numero di prestazioni preventivamente richiesto ed effettivamente prestato, suddivise per tipologia di servizio. Nel caso in cui le prestazioni siano in numero inferiore a quello preventivato, l'Amministrazione liquiderà quanto effettivamente dovuto.

2. Le fatture dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, e dovranno essere intestate a Comune di Venezia – Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico – Settore Cultura, piazzetta Battisti n. 4 – Venezia Mestre, dovranno indicare obbligatoriamente tutti i dati relativi al pagamento (numero c/o bancario dedicato e codice IBAN, numero c/c postale dedicato); riportare il codice **CIG** relativo al servizio; indicare l'importo complessivo fatturato; indicare Settore Cultura - Servizio, Affari generali, Bilancio. Dovranno essere inoltrate in formato digitale con il codice univoco ufficio "UFWX64" e nome ufficio "Uff_eFatturaPA". In mancanza di suddetti elementi le fatture saranno restituite al mittente. Codice Fiscale Comune di Venezia: 00339370272.
3. Il pagamento, subordinato alla preventiva verifica da parte del personale incaricato dell'Amministrazione comunale, della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato e atti allegati, sarà disposto con atto dirigenziale e verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, attraverso bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche e a servizio regolarmente effettuato.
4. L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti al soggetto affidatario fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.
6. Il meccanismo dello Split Payment è regolato dall'art. 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società" del DPR n. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e ss.mm.ii.

Art. 9– Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della l. 136/2010 e s.m.i. In particolare, si impegna a trasmettere al Settore Cultura, entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Settore Cultura avrà facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R o tramite PEC, salvo in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale adempimento.
3. L'appaltatore si impegna a far sì che nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
4. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 l. 136/2010 il contratto di aggiudicazione si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 10 – Responsabilità e obblighi dell'affidatario

1. L'affidatario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione o tentativi di concussione commessi nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
2. L'affidatario è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto nel presente atto e documentazione allegata con la migliore diligenza e attenzione e ne è responsabile verso l'Amministrazione Comunale.

3. L'affidatario sarà considerato responsabile civilmente e penalmente in caso di infortuni, sinistri o di danni che per fatto proprio, del proprio personale, o per mancate previdenze, venissero arrecati alle persone o alle cose, sia del Comune che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere, ivi compresa la stipula di contratti di assicurazione per responsabilità civile.
4. L'Amministrazione non sarà responsabile in caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei materiali.
5. Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., il contraente è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo l'Amministrazione, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto, ha diritto di richiedere al soggetto io il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra. Qualora l'affidatario non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione ha la facoltà di provvedere direttamente, trattenendo l'importo sui crediti vantati dal soggetto affidatario, con obbligo di immediato reintegro.
7. Qualora l'affidatario non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto, sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune.

Art. 11 – Tutela dei dipendenti, soci, collaboratori: sicurezza e rischi

1. Ai fini del rispetto delle indicazioni presenti sul piano di gestione delle emergenze e sui documenti di agibilità dello spazio, in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs 81/08 e D.I. 22 luglio 2014), del rispetto della normativa sui locali di pubblico spettacolo (DM 19.08.1996 e s.m.i.) e di tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza e salute, l'affidatario si impegna a rispettare e garantire la piena applicazione di tutte le normative citate con i relativi protocolli, sollevando completamente il Comune di Venezia da ogni eventuale responsabilità.
2. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI (Documento di coordinamento e valutazione rischi specifici ed interferenziali) ed il Piano di Gestione delle Emergenze del teatro del Parco sono scaricabili dal sito internet istituzionale del Comune di Venezia <https://www.comune.venezia.it/content/il-teatro-3>; il DUVRI ed il PGE del teatro Groggia sono scaricabili dal sito internet istituzionale del Comune di Venezia alla pagina <https://www.comune.venezia.it/it/content/scheda-tecnica-2>.
3. E' obbligo dell'aggiudicatario assicurare le misure di prevenzione, protezione e contenimento dei rischi previsti nei documenti di sicurezza adottati nel quadro dell'azione di cooperazione e coordinamento promossa dagli uffici comunali in ottemperanza dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'art. 16 del d.lgs. 106/2009 e s.m.i e l'osservanza, da parte dei propri dipendenti, degli adempimenti e delle misure di sicurezza previsti dagli appositi piani di sicurezza.

Art. 12 – Tutela dei dipendenti, soci, collaboratori: regolarità contributiva

1. Il soggetto affidatario è obbligato all'osservanza di tutte le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assistenza, previdenza, assicurazione sociale e contributiva per i dipendenti, soci o collaboratori.
2. Gli ordini di pagamento saranno disposti, previa positiva conclusione delle necessarie verifiche a carico dell'Amministrazione comunale e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (o nel caso la legge non disponga l'iscrizione del concorrente presso l'INPS e/o INAIL necessari per richiedere il DURC, altro documento equiparabile, se dovuto) che non evidenzii inadempienze. Il Comune di Venezia potrà richiedere all'operatore economico ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio.
3. Qualora, per accertamento dell'Amministrazione, o dietro segnalazione degli organi di vigilanza, l'operatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni dovuti in favore del personale addetto al servizio appaltato e alle disposizioni degli istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori,

i pagamenti delle fatture saranno sospesi fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'affidatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.

4. L'operatore economico si obbliga a tenere indenne e dunque risarcire l'Amministrazione Comunale per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Amministrazione dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa o avanzata nei suoi confronti da parte di dipendenti impegnati nell'appalto.
5. Si fa espresso rinvio a quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010.

Art. 13 – Divieto di cessione di contratto. Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 120, comma 1, lettera d\)](#) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dello stesso art. 119.

Per l'eventuale cessione di azienda e gli eventuali atti di trasformazione, fusione e scissione del/i soggetto/soggetti esecutore/i del contratto valgono le disposizioni in vigore.

La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune di Venezia solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Art. 14 – Stipula contratto e Spese contrattuali

1. Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla procedura, gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto, sono a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 d.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del [Codice dell'amministrazione digitale](#) (d.lgs. 82/2005); per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Il capitolato fa parte integrante del contratto.
3. Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 18 co. 3 d.lgs. 36/2023.
4. Sono esenti dall'imposta di bollo, gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (Allegato I.4 del d.lgs. 36/2023).
5. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto.

Art. 15 – Risoluzione contrattuale e recesso

1. La stazione appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano le condizioni indicate all'art. 122 del d.lgs. 36/2023, in particolare per modifica sostanziale del contratto. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; se l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, fermo restando il pagamento delle penali; per impiego di personale non idoneo a garantire le responsabilità gestionali affidate; in caso di mancato rispetto del Protocollo di legalità; per cessione del contratto ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023; in caso di applicazioni di penali in misura superiore, complessivamente, al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023.
2. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'affidatario, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola: inosservanza di norme in materia di lavoro; inosservanza di norme in materia di sicurezza; violazione del divieto di cessione del contratto; ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un

ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

3. L'Amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.,:
 - nel caso di reiterate e gravi inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto (es. atti e comportamenti lesivi dei legittimi interessi della committenza) o la violazione di norme di legge o di regolamenti;
 - per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - per violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165) e del Codice di Comportamento del Comune di Venezia (Delibera G.C. n. 78 del 13/04/2023);
 - per mancato rispetto del Patto di integrità o del Protocollo di legalità del 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti.
4. L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.
6. Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. La facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1671 c.c. è esercitata mediante invio di apposita comunicazione. In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall'art. 2237 cc.

Art. 16 – Procedure concorsuali

1. Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata nei confronti del soggetto affidatario, l'Amministrazione comunale ha facoltà di recesso.
2. In caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico, il contratto di affidamento del servizio si scioglie di diritto. Per l'individuazione di un nuovo affidatario l'Amministrazione potrà, in danno all'affidataria e senza indugio, affidare il servizio ad altro soggetto.
3. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi si applica l'art. 68 del d.lgs. 36/2023.
4. L'Amministrazione comunale potrà valutare se proseguire o meno il contratto con un altro operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 17 – Norme regolatrici del rapporto contrattuale

1. Le condizioni del contratto concluso con l'affidatario sono descritte nel presente documento e negli allegati.
2. Per quanto non espressamente indicato, il rapporto contrattuale è regolato:
 - a) dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla Legge sulla Contabilità di Stato, R.D. n. 2440/23, dal d.lgs. n. 36/2023 in materia di Contratti pubblici, dal Codice civile, dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - b) dalle vigenti disposizioni regolamentari anche comunali;
 - c) dal regolamento e-procurement della piattaforma di Consip denominata Acquistinretepa e dal bando **"Servizi – Categoria: Servizio di Organizzazione e Gestione Integrata Eventi - Descrizione CPV: Servizi di organizzazione di eventi"** nel Mercato Elettronico (M.E.P.A.).

Art. 18 – Definizione delle controversie e foro competente

1. Per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia.
2. Il contratto non contiene la clausola compromissoria. È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del contratto.
2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.
3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.
4. In relazione alle prestazioni di cui al presente atto, l'affidatario assume il ruolo di autonomo titolare del trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 20 – Codice di Comportamento

1. L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023.
2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del decreto sopra citato nonché copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'affidatario si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire su richiesta prova dell'avvenuta comunicazione.
3. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 21 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) - Rischi corruttivi e Trasparenza

L'appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 - sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024, disponibile al seguente link: <https://www.comune.venezia.it/it/content/piano-performance>.

Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento interno del Comune di Venezia suddetto. Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, dichiara di:

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con esso e con quanto previsto dal PIAO 2024-2026 alla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e comunque tale da non esporre il Comune di Venezia al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D. Lgs. 231/2001 e dalla L. 190/2012;

- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori del Comune di Venezia a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme ad esso e al PIAO 2024-2026 - sezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse (es: rapporti di parentela tra il personale dell'operatore economico e i dipendenti del settore interessato dal procedimento);
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- essere al corrente che l'affidamento prevede delle clausole risolutive nel caso di mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), come previsto dal PIAO 2024-2026 alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza"
- essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Comune di Venezia a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 22 – Referente e Responsabile del procedimento

1. Per informazioni relative all'appalto, contattare la Responsabile del Servizio Teatri, Attività culturali, Spettacolo e Culture Giovanili dott.ssa Elisabetta Da Lio (telefono 041 274 6183) o la sig.ra Marina Buiatti (telefono 041 274 6184 per il Teatro del Parco) o scrivere all'indirizzo e-mail: attivita-culturali@comune.venezia.it.
2. Il dirigente del Settore Cultura e Responsabile Unico del Progetto è il dott. Michele Casarin; il responsabile del Procedimento di affidamento è la dott.ssa Miriam Balbo in qualità di responsabile del Servizio Affari generali e Bilancio.

Dati e documenti di stipula

Numero Trattativa	4083936
Descrizione Trattativa	Servizio di assistenza in sala maschere per il Teatro del Parco Parco Albanese a Mestre e per il Te... <i>vai al dettaglio della negoziazione su acquistinretepa.it</i>
CIG	B07C350D11
CUP	-
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

Amministrazione Contraente

Nome Ente	COMUNE DI VENEZIA
Codice Fiscale Ente	00339370272
Nome ufficio	SETTORE CULTURA E ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA
Telefono	+390412746173
Condice univoco ufficio	-
Punto Ordinante	MICHELE CASARIN, [REDACTED]
Firmatario del contratto di stipula	Valentina Lingua, [REDACTED]

Concorrente Contraente

Ragione o Denominazione Sociale	EURO&PROMOS FM S.P.A.
Codice Operatore Economico	02458660301
Codice Fiscale Operatore Economico	02458660301
Sede Legale	VIA ANTONIO ZANUSSI, 11 13
Telefono	0432603605
Posta Elettronica Certificata	EUROPROMOSGARE@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società per azioni (SPA)

Dati dell'offerta accettata

Identificativo univoco dell'offerta	1168616
Offerta presentata il	22/02/2024

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	7106,80

Ulteriori elementi sull'offerta

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

Ulteriori elementi sull'offerta

Dichiarazione relativa al subappalto

L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si articola la procedura

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 1

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.

- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE